



COMUNE DI **TELTI**

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME

(comma 2, art. 35 L.R. 2/2007)



- Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 13/10/2008

Art. 1- Oggetto del Regolamento

Art. 2- Principi

Art. 3- Riferimenti Normativi

Art. 4- Carattere dell'intervento

Art. 5- Soggetti Destinatari e Criteri per l'individuazione dei beneficiari

Art. 6- Requisiti

Art.7- Presentazione delle richieste e valutazione

Art. 8- Termini di presentazione

Art. 9- Procedimento

Art. 10- Attività di controllo e verifiche

Art. 11- Incompatibilità e motivi di esclusione

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la determinazione e la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme con la finalità di assicurare un reddito minimo alle famiglie e alle persone in condizioni di accertata povertà.
2. Tali interventi rientrano nell'ambito di quelli finalizzati all'integrazione sociale e alla promozione dell'autonomia delle famiglie e delle persone, promossi dalla Regione Autonoma della Sardegna.
3. Questi si integrano ed sono parte essenziale degli interventi finalizzati all'occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà previsto all'art. 35 della LR 29 maggio 2007, n. 2 ed sono coerenti con le misure di contrasto della povertà indicate all'art. 33 della LR 23 dicembre 2005, n. 23.

Art. 2

Principi

1. Gli interventi di contrasto delle povertà estreme si coordinano e promuovono l'adozione di modalità e criteri condivisi con le attività già avviate:
 - dai Comuni associati che in fase di elaborazione dei Piani Locali Unitari dei Servizi, previsti dalla LR 23/2005, hanno promosso specifiche aree tematiche orientate a contrastare fenomeni diffusi di povertà ed esclusione sociale, impegnando risorse rilevanti;
 - dai Comuni singoli che prevedono interventi di assistenza economica a favore di famiglie o persone che si trovano in condizione di povertà.
2. Gli interventi si ispirano ai seguenti principi:
 - presa in carico globale della persona e della famiglia in condizione di povertà;
 - promozione e valorizzazione delle risorse individuali e familiari ai fini del reinserimento sociale delle persone;
 - ruolo attivo del Comune nella valutazione delle situazioni di necessità e nella gestione degli interventi;
 - valorizzazione del volontariato e della cooperazione sociale;
 - integrazione con gli interventi di inserimento sociale, lavorativo e formativo;
 - cofinanziamento da parte del Comune con risorse proprie;
 - temporaneità dell'intervento finalizzato al superamento della fase di emergenza.

Art. 3

Riferimenti Normativi

1. Nella predisposizione e realizzazione degli interventi di contrasto delle povertà estreme ci si deve attenere a quanto predisposto dalla normativa di seguito riportata e/o da quella che verrà successivamente individuata dalla Regione Autonoma della Sardegna.
 - Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 - Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
 - Legge regionale n. 23 del 23/12/2005, art. 33 - Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali;
 - Legge regionale n. 2 del 29/05/2007, art. 35, comma 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007
 - Delibera della Giunta Regionale n. 40/17 del 09/10/2007 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme. Impegno di euro 5.000.000
 - Circolare del Direttore del Servizio n. 11997 del 28/11/2007 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme - comma 2, art. 35, L.R. 2/2007
 - Legge regionale n. 3 del 05/03/2008, art. 8, comma 34 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2008
 - Delibera della Giunta Regionale n. 38/9 del 08/07/2008 - Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà – seconda annualità - euro 22.940.747. Approvazione preliminare

- Delibera della Giunta Regionale n. 40/32 del 22/07/2008 - Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà – seconda annualità – euro 22.940.747 – UPB S05.03.007. Approvazione definitiva.

Art. 4

Carattere dell'intervento

1. Gli interventi di contrasto delle povertà estreme si articolano in due linee di intervento:

a) sostegno economico alle famiglie e alle persone attraverso interventi e modalità di presa in carico differenziati in relazione alla durata della condizione di povertà. Gli interventi sono finalizzati prioritariamente all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali quali energia elettrica, gas, rifiuti solidi urbani.

Tale forma di beneficio è subordinato all'avvio di progetti personalizzati di aiuto a favore delle famiglie e delle persone:

- I. che vivono in grave condizione di privazione economica, duratura e consolidata nel tempo e che hanno ridotte possibilità di inserimento lavorativo necessitando, pertanto, di interventi sociali e sanitari intensivi;
- II. che vivono in condizioni di povertà da breve tempo a causa di eventi imprevisti e che possiedono, comunque, capacità lavorative e di relazione adeguate per rientrare nel mercato del lavoro e superare la condizione di privazione economica.

b) sostegno alle famiglie numerose, con un numero di figli pari o superiore a quattro e con reddito insufficiente a coprire le esigenze essenziali, attraverso le iniziative di abbattimento dei costi abitativi e dei servizi.

Con tale linea d'intervento si intende sostenere le famiglie con un significativo carico di cura in considerazione del numero dei componenti, in particolare di figli minori, o comunque di età non superiore a 25 anni, prevedendo l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali.

2. Entrambe le tipologie di interventi sono volti a migliorare la qualità dell'intervento, a favorire una maggiore uniformità nelle prestazioni e volti ad ampliare la platea dei beneficiari e l'entità delle risorse dedicate. Essi, pertanto, devono essere intesi come interventi aggiuntivi e non sostitutivi rispetto a quanto normalmente realizzato da codesta amministrazione comunale.

Art. 5

Soggetti Destinatari e

Criteri per l'individuazione dei beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi sia le persone singole che i nuclei familiari che vivono in condizione di grave deprivazione economica, duratura o temporanea.
2. Possono accedere al contributo economico i cittadini e le loro famiglie residenti da almeno due anni in Sardegna prive di reddito o con reddito insufficiente, come previsto dall'art. 33 comma 2 della LR 23/2005.
3. Per l'anno 2008 viene considerato reddito insufficiente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs 31 marzo 1998 n. 109) non superiore ad € 4.500 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF.
4. Il sostegno economico per le persone con reddito insufficiente e rientranti nella tipologia a) del presente regolamento, è previsto nella misura massima di € 350,00 mensili per nucleo familiare, indipendentemente dalla numerosità della famiglia, per un periodo continuativo non superiore ai sei mesi.
5. Il sostegno economico offerto per le famiglie numerose con un numero di figli pari o superiore a quattro e con reddito insufficiente a coprire le esigenze essenziali, rientranti nella tipologia b) del presente regolamento non può superare i € 4.000 annui per famiglia, quale parziale abbattimento degli oneri di gestione dell'abitazione e della vita familiare.

➤ Tale linea d'intervento è finalizzata all'abbattimento o alla riduzione dei costi riferiti:

- al canone di locazione;
- all'energia elettrica;
- allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- al riscaldamento;
- al gas di cucina;
- al consumo dell'acqua potabile;
- ai servizi ed interventi educativi quali: nidi d'infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare, baby sitter;
- alla frequenza di attività sportive;

- alla partecipazione ad iniziative culturali e di studio;
- alla partecipazione ad attività extrascolastiche.

- Possono accedere al contributo per l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi i nuclei familiari nei quali siano presenti quattro o più figli minori o comunque di età non superiore ai 25 anni, con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs 31 marzo 1998 n. 109) non superiore ad € 12.000 annui.
- A parità di condizioni accedono prioritariamente ai benefici del programma i nuclei familiari nei quali sono presenti anche persone con disabilità o anziani non autosufficienti.
- Questa linea di intervento è cumulabile con il sostegno economico e progetti personalizzati d'aiuto - Linea d'intervento A) del presente regolamento - a favore delle famiglie e delle persone che vivono condizione di grave deprivazione economica. Pertanto, qualora l'amministrazione rilevi, all'atto della presentazione della richiesta d'intervento, un reddito ISEE non superiore ad euro 4.500 annui, procederà d'ufficio all'assegnazione anche delle risorse disponibili nella linea d'intervento riferita al sostegno economico a favore delle persone in condizioni di povertà, senza richiedere ulteriore documentazione.

6. L'Ente darà, in ogni caso, priorità alle seguenti tipologie familiari:

- nucleo monogenitoriale con figli minori a carico;
- persone che vivono sole;
- nucleo familiare con 4 o più minori a carico;
- nucleo familiare con 6 o più componenti.

7. I redditi da lavoro e gli altri benefici economici eventualmente acquisiti all'interno del percorso di inserimento sociale non incidono sull'entità del sostegno economico definito fino alla conclusione dei progetti personalizzati.
8. L'amministrazione comunale valuterà tutte le domande di adesione presentate ed erogherà i contributi tenendo conto delle risorse disponibili e della gravità delle diverse situazioni.
9. Provvederà inoltre ad informare la cittadinanza sulle condizioni e procedure per accedere agli interventi di contrasto delle povertà estreme secondo le modalità che riterrà più opportune ed efficaci.
10. Se necessario, il comune, nonché l'Ufficio di Servizio Sociale potrà ricorrere all'amministratore di sostegno per gestire l'intervento in modo da assicurare che le risorse assegnate siano effettivamente utilizzate per superare le concrete situazioni di povertà e per garantire che tutto il nucleo familiare benefici dell'intervento.

Art. 6

Requisiti:

1. Possono beneficiare degli interventi per contrastare le povertà coloro che:

- siano residenti in Sardegna da almeno due anni;
- siano privi di reddito o abbiano un reddito insufficiente. Per l'anno 2008 è considerato insufficiente il reddito che, calcolato con l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superi i 4.500 euro annui, comprensivi dei redditi esenti IRPEF, per coloro rientranti nella tipologia a); reddito che, calcolato con l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superi i 12.000 euro annui, comprensivi dei redditi esenti IRPEF, per coloro rientranti nella tipologia b).

Tale importo verrà aggiornato annualmente tenuto conto delle indagini espletate dal Servizio Statistico regionale ed elettorale volto ad accertare le risorse economiche annue corrispondenti al minimo vitale.

2. Accedono con priorità le seguenti tipologie familiari:

- nucleo monogenitoriale con figli minori a carico;
- persone che vivono sole;
- nucleo familiare con 4 o più minori a carico;
- nucleo familiare con 6 o più componenti.

Art.7

Presentazione delle richieste e valutazione:

1. Le domande, redatte in carta semplice, su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale territoriale, devono essere presentate dagli interessati a codesta Amministrazione Comunale c/o l'ufficio Servizio Sociale, corredate dal certificato ISEE rilasciato ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, riferito all'anno precedente alla domanda comprensivo dei redditi esenti IRPEF e copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
2. Il Servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, potrà provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.
3. Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione alla gravità delle situazioni e sulla base delle priorità individuate con il presente regolamento.

Art. 8

Termini di presentazione

1. Le domande per ottenere l'erogazione del contributo economico predisposto attraverso gli interventi di contrasto delle povertà estreme possono essere presentate dagli interessati al Comune di residenza durante l'intero corso dell'anno.
2. La concessione del beneficio è subordinata all'entità del finanziamento ricevuto dalla regione autonoma della Sardegna, nonché alla disponibilità della somma, e tenuto conto dei requisiti ritenuti necessari per ottenere tali provvidenze così come indicato nell'art. 6 del presente regolamento comunale.

Art. 9

Procedimento

1. Una volta che il Comune avrà provveduto ad informare la cittadinanza sulle condizioni e procedure per accedere al beneficio, gli interessati potranno presentare la richiesta di riconoscimento del beneficio.
2. Gli interessati devono presentare domanda di concessione e riconoscimento del beneficio al Comune di residenza servendosi dell'apposita modulistica predisposta dal Servizio Sociale territoriale.
 - La richiesta potrà essere presentata dall'interessato oppure, nel caso di persone impossibilitate o incapaci a farlo, d'ufficio dal servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti ed organismi di volontariato e del privato sociale.
 - Il servizio sociale garantisce, comunque, l'assistenza nella presentazione della documentazione.
3. Alla domanda di adesione al programma, necessaria per ricevere il contributo economico, l'utente deve allegare la seguente documentazione:
 - certificato ISEE, riferito all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della domanda;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante eventuali altri redditi esenti IRPEF;
 - copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
 - Nel caso in cui tra l'ultima dichiarazione dei redditi ed il momento di presentazione della domanda intervengano variazioni significative nella composizione del nucleo familiare oppure nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni saranno prese in considerazione dal Comune se l'interessato presenterà idonea documentazione o una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
4. Il Comune valuterà le richieste in base alla disponibilità finanziaria ed erogherà le risorse in relazione alla gravità delle situazioni ed alle priorità stabilite così come indicato da regolamento comunale.
 - Il sostegno economico offerto alle persone prive o con reddito insufficiente rientranti nella tipologia a) non può superare i 350 euro mensili per un periodo di massimo sei mesi, e l'importo da erogare viene quantificato tenendo conto della composizione e della numerosità della famiglia, integrando eventualmente le risorse del presente provvedimento con ulteriori risorse proprie.
 - Il sostegno economico offerto per le famiglie numerose con un numero di figli pari o superiore a quattro e con reddito insufficiente a coprire le esigenze essenziali, rientranti nella tipologia b) non può superare i € 4.000 annui per famiglia, quale parziale abbattimento degli oneri di gestione dell'abitazione e della vita familiare.

5. Il Servizio Sociale comunale predisporre per ogni intervento un progetto personalizzato di aiuto, concordandolo con la persona interessata e la sua famiglia.
 - Il progetto è elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari e rivolto alla promozione dell'autonomia e della dignità personale oltre che al miglioramento delle capacità individuali, attraverso la previsione di percorsi di responsabilizzazione e di impegni personali che favoriscano l'uscita dalla condizione di povertà.
 - I beneficiari dovranno rispettare gli impegni previsti dal progetto personalizzato e comunicare tempestivamente all'ufficio competente, ogni eventuale variazione della composizione familiare oltre che delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda.
 - Fino alla conclusione del progetto personalizzato, i redditi da lavoro e gli altri benefici economici eventualmente acquisiti all'interno del percorso di inserimento sociale non incideranno sull'entità del sostegno economico definito.

6. In particolare, potranno essere richiesti impegni dei beneficiari quali:
 - attività che consentano una valorizzazione delle capacità possedute o delle competenze acquisite con appositi percorsi formativi finalizzati all'inclusione sociale;
 - la permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo da parte dei componenti in età scolastica/formativa;
 - educazione alla cura della persona, all'assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità familiari e al recupero delle morosità;
 - miglioramento dell'integrazione socio-relazionale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato.

7. Nel caso in cui l'interessato non accetti il progetto di aiuto o non ne rispetti una o più clausole, decade dai benefici previsti dal programma regionale.
8. È compito del comune verificare che le risorse erogate ai destinatari degli interventi, siano effettivamente destinate a superare le concrete situazioni di povertà - se necessario, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, all'amministratore di sostegno - in modo che sia garantito l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.
9. Il Comune può sospendere o revocare i benefici nel caso in cui, in seguito a controlli, emergano abusi e false dichiarazioni relativamente alla situazione economica e familiare o all'effettiva realizzazione dei progetti di aiuto ed ai risultati raggiunti.

Art. 10

Attività di controllo e verifiche

1. I Comuni effettuano dei controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.
2. Le verifiche riguarderanno anche l'effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti.

Art. 11

Incompatibilità e motivi di esclusione

1. Sono esclusi dal beneficio tutti coloro:
 - il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superi per il 2008 € 4.500, annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF per gli utenti rientranti nella tipologia a);
 - il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superi per il 2008 i € 12.000 annui, comprensivi dei redditi esenti IRPEF, per coloro rientranti nella tipologia b);
 - che rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto previsti o che non rispettino i uno o più clausole concordate nel medesimo progetto.